17. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Disegno di legge di conversione n. 507:

(Articolo unico) 291

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 291

(Articoli del relativo decreto-legge) 291

(Emendamento) 291

(Ordine del giorno) 291

Disegno di legge di conversione n. 509:

(Articolo unico) 295

(Articoli del relativo decreto-legge) 295

(Emendamenti) 296

Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) 301

Missioni valevoli nella seduta del 21 giugno 1994 301

Nomine ministeriali (Comunicazione) 301

Proposte di legge (Annunzio) 301

N.B. ***Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.***

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 269, RECANTE RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE IN TEMA DI CONTROVERSIE DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN ENTI PUBBLICI ECONOMICI O SOCIETÀ (507)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, » *sono soppresse.*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: a questioni attinenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* a rapporti di lavoro comunque esauriti anteriormente alla trasformazione.

1. 1.

Grimaldi.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

al termine della discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici »;

ritenuto che, a tenore della relazione al provvedimento, lo stesso si rende necessario per evitare che si possa determinare dinanzi al pretore del lavoro, competente

all'interno della giurisdizione ordinaria, una situazione di ingolfamento tale da sconfinare in una sorta di denegata giustizia;

rilevato peraltro che la necessità di un rafforzamento degli uffici giudiziari del lavoro era già stata assunta dal Governo, accogliendo come raccomandazione un ordine del giorno presentato il 10 ottobre 1992 a conclusione della discussione della delega al Governo in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale (legge n. 421/1992);

impegna il Governo

1) a fornire al Parlamento ogni 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi alle pendenze presso i tribunali amministrativi regionali, aventi ad oggetto le controversie di cui all'articolo 1, i dati relativi alle pendenze in materia di controversie di lavoro presso i giudici ordinari, il numero dei conflitti di attribuzione sollevati sul riparto di giurisdizione a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento approvato;

2) a favorire, nel periodo intermedio, con appositi e mirati provvedimenti, il progressivo adeguamento degli organici dei magistrati del lavoro e del personale di cancelleria e ausiliario, nonché delle attrezzature indispensabili;

3) ad istituire, sempre nel periodo intermedio, e anche per facilitare il citato adeguamento, il giudice unico di primo grado;

4) ad operare nel frattempo, anche per il medesimo scopo, una revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie, che tenga conto del nuovo riparto della giurisdizione;

5) ad approfondire nel medesimo periodo, e anche per favorire il fine menzionato, il processo di depenalizzazione;

6) ad istituire appositi corsi di formazione e a rivedere le norme relative all'assegnazione dei magistrati alle sezioni del lavoro;

7) ad operare per il raggiungimento di questi obiettivi nel triennio 1994-1996 e a prevedere adeguati stanziamenti.

9/507/1

Finocchiaro Fidelbo, Schermino, Vigneri, Soda, Saraceni, Arlacchi, Bonfietti, Di Lello, Bongiorno, Cesetti, Grasso, Pace, Pecoraro Scanio, Porcari, Scozzari, Paggini.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 272, RECANTE ATTUAZIONE DEGLI EMBARGHI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE NEI CONFRONTI DI HAITI E DEL MOVIMENTO UNITA IN ANGOLA (509)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

ARTICOLO 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

ARTICOLO 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Le persone rientranti nelle categorie sotto indicate non possono disporre dei fondi e delle altre risorse finanziarie ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché dell'oro e degli altri metalli preziosi di loro proprietà:

a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia e i loro più prossimi familiari;

b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al governo illegale seguito al colpo di Stato e i loro più prossimi familiari;

c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-*ter*. Il Ministero degli affari esteri curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi rientranti nelle categorie di cui al comma 1-*bis* comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993.

1. 1.

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-*bis* non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

1. 2.

Governo.

Sopprimere il comma 3.

1. 3.

Governo.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994.

2. 1.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee n. 1608/93

del 26 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea nn. 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonché in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993 relativo all'embargo nei confronti del *movimento* UNITA *in Angola.*

2. 2.

Governo.

EMENDAMENTO PRESENTATO IN CORSO DI SEDUTA

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis.* Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia e i loro più prossimi familiari;

b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al governo illegale seguito al colpo di Stato e i loro più prossimi familiari;

c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-*ter.* Il Ministro degli affari esteri curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-*bis* comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993.

1. 1. *[nuova formulazione]*

Governo.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 giugno 1994.

Acierno, Aimone Prina, Anedda, Asquini, Bindi, Bonino, Costa, Gubetti, Jannone, Li Calzi, Matteoli, Parlato, Rocchetta, Rubino, Teso, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PARISI: « Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva » (725);

BALOCCHI: « Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo » (726).

Saranno stampate e distribuite.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-17
Lire 500